



COMUNICATO UFFICIALE N.169 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 97/AA, 98/AA, 99/AA, 100/AA, 101/AA e 102/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 123 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Antonio ZAGHETTO, Giovanni MILANI, Dragos Stefan IANA e della società A.S.D. POLISPORTIVA VALLONGA 90, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO ZAGHETTO, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Polisportiva Vallonga 90, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Iana Dragos Stefan e far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito e comunque non impedito che lo stesso venisse utilizzato nel corso della gara Vallonga-Santangioloese del 1° ottobre 2016;

GIOVANNI MILANI, all'epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. Polisportiva Vallonga 90, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, comma 1 e 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della predetta Società in occasione della gara Vallonga-Santangioloese del 1° ottobre 2016, sottoscrivendo la distinta di gara in cui era stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore di Gara e consentendo che lo stesso vi partecipasse senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

DRAGOS STEFAN IANA, all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva (tesserato a far data dal 7.10.2016 per la Società A.S.D. Polisportiva Vallonga 90), in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 39 e 43 comma 1 delle N.O.I.F., per avere egli disputato la gara del Campionato Juniores Provinciali Vallonga-Santangioloese del 1° ottobre 2016 nelle fila della Società A.S.D. Polisportiva Vallonga 90, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. POLISPORTIVA VALLONGA 90, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito della condotta ascrivibile al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio ZAGHETTO, in proprio e per conto, in qualità di Presidente, della società A.S.D. POLISPORTIVA VALLONGA 90, Giovanni MILANI e Dragos Stefan IANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Antonio ZAGHETTO, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Giovanni MILANI, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Dragos Stefan IANA, di Euro 200,00 di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA VALLONGA 90;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 344 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Claudio BERNI e della società A.C.D. TUSCAR, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO BERNI, all'epoca dei fatti soggetto tesserato quale Dirigente accompagnatore per la società A.C.D. TUSCAR per aver in violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 / A.C.D. TUSCAR valevole per il campionato Giovanissimi provinciali (Arezzo) stagione sportiva 2017/18, gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione dell'Arbitro che ebbe a dirigere detto incontro, nonché, per l'effetto e di riflesso, più in generale quelli propri dell'Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa, proferendo, tramite "post" pubblicati sulla propria pagina Facebook, frasi offensive;

A.C.D. TUSCAR, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per il descritto comportamento ascrivibile al Sig. Claudio BERNI nella propria ricordata qualità, all'epoca dei fatti, di tesserato quale Dirigente accompagnatore della A.C.D. TUSCAR;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio BERNI e dal Sig. Fulvio Rondini, in qualità di Presidente, per conto della società A.C.D. TUSCAR;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Claudio BERNI e di Euro 600,00 di ammenda per la società A.C.D. TUSCAR;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 99/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 152 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio GROTTI, Marco PERUZZI e della società A.S.D. VICIOMAGGIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO GROTTI, Presidente della società Asd Viciomaggio nella stagione 2016/2017, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39, 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Traore El Hadji Modou e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso della gara *Asd Viciomaggio - Gsd Palazzo del Pero* del 05/03/2017, valevole per il Campionato di Seconda Categoria;

MARCO PERUZZI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Asd Viciomaggio e sottoscrittore in tale qualità della distinta gara relativa all'incontro *Asd Viciomaggio - Gsd Palazzo del Pero* del 05/03/2017, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Traore El Hadji Modou, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. VICIOMAGGIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, i soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio GROTTI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. VICIOMAGGIO, e dal Sig. Marco PERUZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio GROTTI, 15 giorni di inibizione per il Sig. Marco PERUZZI e di Euro 150,00 di ammenda e 1

punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di Seconda Categoria nella stagione sportiva 2017/2018 per la società A.S.D. VICIOMAGGIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 175 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Cesare PIETRACCINI, Pierleoni Mauro DEL PRETE, Francesco IMPARATO e della società USAV PESARO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CESARE PIETRACCINI, all'epoca dei fatti Presidente della Società USAV PESARO, in violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 7 comma 1 dello Statuto Federale e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Francesco Imparato e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara del Campionato Giovanissimi Provinciali, *Gabicce-USAV Pesaro* del 6 novembre 2016;

PIERLEONI MAURO DEL PRETE, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società USAV PESARO, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7 comma 1 Statuto Federale e degli artt. 39 e 43, comma 1 e 6, e 61 comma e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara del Campionato Giovanissimi Provinciali *Gabicce-USAV Pesaro* del 6 novembre 2016; in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare, il giocatore Francesco Imparato, sottoscrivendo le distinta con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

FRANCESCO IMPARATO, calciatore della Società USAV PESARO, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato, in posizione irregolare, la gara del Campionato Giovanissimi *Gabicce-USAV Pesaro* del 6 novembre 2016; perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

USAV PESARO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, nel cui interesse al momento della commissione dei fatti espletavano l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cesare PIETRACCINI, in proprio e per conto, in qualità di Presidente, della società USAV PESARO, Pierleoni Mauro DEL PRETE e Francesco IMPARATO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Cesare PIETRACCINI, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Pierleoni Mauro DEL PRETE, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Francesco IMPARATO, di Euro 300,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Regionale Allievi 2017/2018;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 395 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Federico FORTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO FORTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. CALCIO DEL DUCA RIBELLE, in violazione dell'art. 1 bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione di una gara del Campionato Promozione (CR Emilia Romagna) disputata dalla A.S.D. DEL DUCA RIBELLE in data 01 novembre 2017, gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione dell'Arbitro che ebbe a dirigere tale incontro, nonché, per l'effetto e di riflesso, più in generale quelli propri dell'Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa, proferendo frasi lesive della reputazione della classe arbitrale rilasciate a mezzo *social network*;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico FORTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Federico FORTI, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a decorrere dal termine di eventuali ulteriori squalifiche in essere;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 151 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Cesare PIETRACCINI, Simone VITALI, Daniel CAZACU e della società USAV PESARO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CESARE PIETRACCINI, all'epoca dei fatti Presidente della Società USAV PESARO, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Daniel Cazacu e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso delle seguenti gare del Campionato Giovanissimi Provinciali-Girone A, *Della Rovere-USAV Pesaro* del 12 marzo 2017 e *USAV Pesaro-Carissimi* del 6 marzo 2017;

SIMONE VITALI, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società USAV PESARO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare del Campionato Giovanissimi Provinciali-Girone A, *Della Rovere-USAV Pesaro* del 12 marzo 2017 e *USAV Pesaro-Carissimi* del 6 marzo 2017; in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare, il giocatore Daniel Cazacu sottoscrivendo le relative distinte con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

DANIEL CAZACU, calciatore della Società USAV PESARO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e agli artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli disputato, in posizione irregolare, le seguenti gare del Campionato Giovanissimi Provinciali-Girone A, *Della Rovere-USAV Pesaro* del 12 marzo 2017 e *USAV Pesaro-Carissimi* del 6 marzo 2017; perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

USAV PESARO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, nel cui interesse al momento della commissione dei fatti espletavano l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cesare PIETRACCINI, in proprio e per conto, in qualità di Presidente, della società USAV PESARO, Simone VITALI e Daniel CAZACU;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Cesare PIETRACCINI, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Simone VITALI, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Daniel CAZACU, di Euro 300,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Regionale Allievi 2017/2018;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio